

Le segreterie stanno già lavorando alle graduatorie. Il prof interessato può opporsi

Esuberi, è corsa ai 180 giorni È il servizio minimo che fa scattare i punteggi utili

DI CARLO FORTE

Scuole alle prese con le graduatorie interne per l'individuazione dei docenti soprannumerari. La normativa contrattuale prevede che gli elenchi debbano essere formulati 15 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità. Ma le segreterie sono già al lavoro per provvedere ai relativi adempimenti in tempo utile.

I termini per definire le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente perdente posto sono previsti dagli articoli 19 e 21 del vigente contratto sulla mobilità: dal primo al 15esimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerato che il termine ultimo fissato dall'ordinanza ministeriale è il 26 aprile, il termine iniziale per la pubblicazione è il 27 e il termine ultimo dovrebbe essere 6 maggio che, però, cade di domenica. E ciò fa slittare il tutto al giorno successivo: il 7 maggio.

La procedura di compilazione delle graduatorie, distinte per classi di concorso e tipologie di posto, prevede l'acquisizione dei titoli dei singoli docenti titolari nell'istituzione scolastica. L'acquisizione avviene mediante la compilazione di una scheda di rilevazione, da parte dei docenti interessati. Scheda alla quale vanno allegati le stesse autocertificazioni che vengono utilizzate per le domande di mobilità. Per esempio, l'allegato D, che serve ad autocertificare i titoli di servizio; l'allegato F, che ha la funzione di documentare il servizio prestato in continuità; la dichiarazione personale, con la quale il docente interessato

fa valere i titoli derivanti dalle esigenze di famiglia e documenta il possesso di titoli di abilitazione o di studio.

I titoli sono considerati validi se siano stati conseguiti entro il 26 aprile. Fermo restando, però, che il titolo relativo all'anno di servizio in corso non è valutabile. La presentazione della scheda di rilevazione non è obbligatoria per i docenti, ma è quanto meno opportuno provvedere personalmente a tale adempimento. La normativa, infatti, in caso di omissione, prevede che sia la scuola a provvedere all'attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli in possesso della scuola stessa.

I punteggi da applicare ai titoli, ai fini della compilazione della graduatoria, sono quelli relativi alla mobilità d'ufficio. Che differiscono in parte da quelli per la mobilità a domanda.

In particolare per quanto riguarda il punteggio di servizio. Nella mobilità a domanda, infatti, il servizio preruolo vale 6 punti per ogni anno. Mentre, ai fini della graduatoria interna per l'individuazione del docente soprannumerario, il servizio preruolo vale 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli ulteriori anni. In ogni caso, il servizio preruolo, per essere considerato valido, deve essere prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ai fini della maturazione dei 180 giorni è irrilevante se il servizio sia stato prestato ininterrottamente oppure frazionatamente. Ai fini della graduatoria di istituto sono validi anche i titoli relativi alle esigenze di famiglia. Il punteggio relativo ai figli assume rilievo indipendentemente dalla residenza; i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o al parente prossimo, invece, vengono attribuiti

solo se il coniuge o il parente risultino residente nello stesso comune dove il docente è titolare. Lo stesso discorso vale per le precedenze.

In particolare per la precedenza prevista dalla legge 104/92 per coloro che assistano un disabile grave in qualità di referenti unici dell'assistenza. In questo caso, infatti, la precedenza consiste nella inamovibilità d'ufficio del docente interessato. E dunque, ai fini dell'insorgenza del diritto di precedenza è necessario che l'assistito risieda nello stesso comune dove risiede il docente interessato e che anche la scuola di titolarità risulti ubicata in tale comune o, in mancanza, nel comune più vicino a quello di residenza dell'assistito e dell'assistente. Il possesso di questa precedenza, peraltro, fa sì che il docente interessato venga escluso dalla graduatoria interna ai fini della individuazione del docente soprannumerario. E ciò comporta che l'eventuale soprannumerario venga individuato nel collega con minore punteggio in graduatoria. Anche se tale punteggio risulti più elevato di quello vantato dal docente munito della precedenza.

In ogni caso, dopo l'individuazione del docente soprannumerario, il dirigente scolastico deve notificare all'interessato tale situazione e invitarlo a presentare la domanda di trasferimento fissando un termine di cinque giorni. L'interessato potrà astenersi dal farlo, accettando implicitamente che l'amministrazione proceda autonomamente ad assegnargli una nuova sede scorrendo la tabella di viciniorità. Oppure potrà presentare la domanda di trasferimento senza condizioni oppure, ancora, potrà vincolare la domanda al permanere della soprannumerarietà.

—© Riproduzione riservata—